

STATUTO DEL CORSO DI DOTTORATO IN INFORMATICA

Art.1 - Istituzione e scopi del Corso.

È istituito presso l'Università di Torino il Corso di Dottorato di Ricerca in Informatica a norma del DPR 11/7/1980, n.382. Il Corso fa capo al Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Per lo svolgimento del corso, esso può avvalersi, a norma degli articoli 68 e 69 del citato DPR della collaborazione di altre Università ed Enti. Gli accordi di collaborazione con tali Università ed Enti possono essere rivisti all'inizio di ogni anno accademico. Scopo del corso è la formazione di studiosi di vasta e profonda cultura in Informatica e di provata capacità svolgere ricerca originale in questo settore.

Art.2 - Discipline di competenza del Corso.

Il nucleo delle discipline di competenza del corso, anche ai fini di quanto disposto dall'art.73, Il comma, del citato DPR, corrisponde ai raggruppamenti n. K05B per i professori ordinari e per i professori associati. Il corso, in collaborazione con gli enti ed università associate di cui all'art.1, garantisce la possibilità di svolgere l'attività di ricerca relativa a tali discipline.

Art.3 - Organi di governo del corso

Il corso è diretto da un Coordinatore, che deve essere un professore ordinario o straordinario a tempo pieno. Il Coordinatore presiede il Collegio dei Docenti, costituito da docenti di ruolo del Dipartimento, ovvero da docenti di ruolo in materie rientranti nei raggruppamenti di cui all'art.2, o eventualmente anche da personalità scientifiche di alta qualificazione nelle aree disciplinari afferenti al Dottorato, che siano impegnati nelle attività determinanti per il corso di Dottorato per tutta la sua durata.

Art.4 - Ammissione al Corso.

Si accede al Corso secondo le norme previste dall'art. 71 del citato DPR. Il numero dei posti è stabilito annualmente dal MURST in base all'art.70 del citato DPR. Il Coordinatore, sentito il Collegio dei Docenti, provvede annualmente a fornire indicazioni sul numero di nuovi studenti che il corso può accogliere per l'utilizzazione ottimale delle strutture didattiche ed organizzative.

Art.5 - Durata del Corso.

Il Corso ha la durata di 3 o 4 anni accademici a seconda della precedente preparazione di base e del livello culturale dei singoli dottorandi. Il Collegio

dei Docenti decide della durata valutando caso per caso la situazione del singolo dottorando entro il primo anno di corso.

Art.6 - Articolazione del Corso.

Il Corso si articola in: Insegnamenti, Cicli di Seminari ed Attività di Ricerca. Gli insegnamenti sono concepiti per le necessità del Corso di Dottorato, hanno ordinariamente durata semestrale e vertono su aspetti avanzati delle discipline di competenza del corso e di altre discipline strettamente connesse. Ogni ciclo di Seminari consiste di riunioni periodiche, coordinate da un responsabile scelto all'interno del Collegio dei Docenti, su di un particolare settore di studio, anche interdisciplinare. Esso è aperto a docenti e ricercatori italiani e stranieri e prevede la partecipazione attiva degli studenti del Dottorato attraverso lo studio critico e la presentazione del lavoro scientifico di altri e la presentazione e discussione dello stato di avanzamento della propria dissertazione. Al termine di ogni ciclo di Seminari, il responsabile riferisce al Collegio dei Docenti sull'attività dei singoli studenti. Ai fini dell'aggiornamento culturale e dell'avviamento alla ricerca il Collegio, sentito il Supervisore di cui all'Art. 8, dispone la partecipazione dello studente a scuole o a convegni scientifici. Queste attività costituiscono quindi parte integrante della formazione dello studente. L'attività di ricerca, da svolgere sotto la guida del Relatore di cui all'art. 9, deve portare a risultati originali raccolti in una dissertazione finale scritta la cui preparazione costituisce l'obiettivo principale del Corso.

Art.7 - Elenco degli insegnamenti.

Il Consiglio di Dipartimento provvede annualmente a deliberare l'elenco degli insegnamenti e dei cicli di seminari da attivare per quell'a.a. e ad affidare gli insegnamenti e le responsabilità dei cicli di seminari a membri del dipartimento, ovvero a docenti e ricercatori delle Università ed Enti associati, ovvero a specialisti esterni, sulla base di una proposta formulata dal Coordinatore del Corso, sentito il Collegio dei Docenti e secondo il disposto dell'art. 85 del citato DPR.

Art.8 - Nomina del Supervisore.

Ad ogni studente ammesso al Corso il Collegio dei Docenti assegna un Supervisore, sentite le indicazioni dello studente. La designazione del Supervisore può essere in seguito modificata con le medesime modalità. Il Supervisore ha il compito di guidare ed assistere lo studente nella formulazione del piano di studio.

Art.9 - Nomina del Relatore.

All'inizio del penultimo anno di corso, ogni studente deve presentare al Collegio dei Docenti una proposta di dissertazione contenente un inquadramento del tema di ricerca prescelto, una sintesi dei risultati già noti ed un'analisi dei problemi che si intendono affrontare. La proposta può essere respinta con maggioranza di 2/3 membri del Collegio dei Docenti. Nel caso in cui la proposta venga respinta, l'allievo può, nel corso dello stesso anno, presentare nuove proposte. L'accettazione di una proposta di dissertazione entro il penultimo anno di corso è condizione necessaria per la prosecuzione degli studi di Dottorato. Dopo che la proposta di tesi è stata accettata, il Collegio dei docenti nomina un Relatore ufficiale della tesi. Il Relatore ufficiale ha la responsabilità scientifica del contenuto della tesi. Se tale Relatore non è un membro del Collegio docenti, il Collegio dei docenti nomina anche un suo membro come Relatore interno. Compito del Relatore interno è garantire la qualità della di ricerca che condurrà alla stesura della tesi.

Art.10 - Obblighi degli studenti.

All'inizio di ogni a.a. ogni studente definisce, con il concorso del proprio Supervisore, il proprio piano di studi, che deve essere approvato dal Collegio dei Docenti.

Il corso di 3 anni prevede il superamento di 3 esami entro aprile del secondo anno, di cui 2 obbligatori e uno a scelta.

Il corso di 4 anni prevede il superamento di 6 esami entro aprile del terzo anno, di cui 4 obbligatori e due a scelta.

Inoltre lo studente deve dimostrare la padronanza della lingua inglese.

All'inizio del Corso, il Supervisore, sentiti i Docenti del Collegio, valuta l'ampiezza della base culturale dello studente, anche in relazione al tipo di laurea conseguita, e dispone eventualmente, in aggiunta a quanto specificato nel precedente capoverso, l'inclusione nel piano di studio di insegnamenti del Corso di Laurea, ovvero di studi individuali, per i quali è prevista una valutazione.

Art.11 - Attività di controllo ed orientamento.

Ogni anno in ottobre-novembre viene programmata una serie di riunioni cui partecipano sia i dottorandi che hanno terminato il primo anno che quelli che iniziano il penultimo anno, in cui:

1) membri del dipartimento presentano le ricerche svolte all'interno dei singoli gruppi con particolare riferimento a possibili proposte di tesi;

2) i dottorandi che iniziano il penultimo anno presentano una proposta di dissertazione contenente un inquadramento del tema di ricerca, una sintesi dei risultati già noti ed un'analisi dei problemi che si intendono affrontare.

Art.12 - Attività presso altre Università o Istituti di Ricerca.

Tenuto conto delle possibilità e delle modalità previste dall'art.72 del DPR, gli studenti del Corso di Dottorato saranno incoraggiati a svolgere presso altre Università o Istituti di Ricerca, in Italia o all'estero, anche al di fuori degli accordi di cui all' Art. 1, alcune delle attività previste per il conseguimento del titolo di Dottorato. Nel caso in cui queste attività comprendano una parte significativa del lavoro di dissertazione, un docente o un ricercatore dell'Università o dell'Istituto in questione potrà essere il Relatore ufficiale della tesi.

Art.13 - Valutazione dell'attività degli studenti.

Al termine di ognuno degli anni di corso (escluso l'ultimo) ogni allievo presenta una particolareggiata relazione sull'attività e le ricerche svolte al Collegio dei Docenti, che ne cura la conservazione. Sulla base di tale relazione, delle relazioni dei responsabili dei seminari frequentati, dell'esito degli esami relativi agli insegnamenti o delle forme di controllo alternative disposte per la verifica della cultura informatica di base e dello stato di avanzamento della dissertazione (comunicato dal Relatore interno), il Collegio dei Docenti formula un giudizio analitico sui singoli dottorandi che tenga conto al 30% della loro attività formativa (superamento di esami) e al 70% della loro attività di ricerca (pubblicazioni).

Tutti i giudizi sono pubblicati in una raccolta di atti ufficiali del collegio dei docenti e sono di dominio pubblico.

Sulla base della valutazione effettuata e sentito il parere del Supervisore, il Collegio dei Docenti, può proporre al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso di Dottorato.

Art.13 - Valutazione delle dissertazioni.

Le dissertazioni (in lingua inglese) devono essere consegnate alla fine di novembre dell'ultimo anno al Collegio dei Docenti. Entro il luglio precedente vengono indicati dal Relatore i nomi di cinque Referee al di fuori del Dipartimento per ogni tesi (in aggiunta al Relatore), fra cui il Collegio nomina due Referee. Di norma almeno uno dei Referee è straniero e verrà invitato a partecipare alla presentazione pubblica della tesi durante l'esame locale. I Referee si impegnano a leggere e commentare la versione finale

della tesi in un periodo di due mesi mezzo, cioè prima degli esami locali che saranno verso meta' febbraio. Naturalmente i dottorandi potranno prendere contatto con i referee in anticipo, fornendo loro materiale introduttivo e drafts. Nel caso di tesi da cui, per le parti piu' innovative e significative, non siano stati gia' estratti lavori revisionati in importanti convegni e riviste internazionali, sara' necessario che entrambi i referees siano stranieri.

Art.14. Giudizio finale.

Al termine del Corso l'allievo illustra in una conferenza pubblica al Collegio dei Docenti la propria dissertazione finale, prima della presentazione della stessa alla Commissione Nazionale per il conseguimento del titolo di cui all'art.73 del citato DPR.

Dopo la discussione della dissertazione, il Collegio dei Docenti, sentiti i pareri dei Relatori e dei Referee, formula un giudizio analitico sull'originalità e qualità delle ricerche documentate nella dissertazione, nonché un giudizio complessivo sull'attività svolta dall'allievo, che tenga conto dei giudizi formulati nei diversi anni di corso. Tutti i giudizi sono pubblicati in una raccolta di atti ufficiali del Collegio dei Docenti e sono di dominio pubblico.

Art.15.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del DPR 11/7/1980, n.382.